

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 gennaio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° giugno 2009, n. 0143/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 2009, n. 0152/Pres.

Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 Pag. 5

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2009, n. 14.

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche..... Pag. 10

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. 15.

Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario Pag. 12

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16.

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17.

Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici..... Pag. 16


LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» Pag. 20

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 giugno 2009, n. 27/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23 marzo 2000, n. 42») .. Pag. 21



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2009, n. 28/R.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze Pag. 22

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 12.

Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13.

Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti Pag. 27

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 14.

Disposizioni in materia di personale Pag. 28



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° giugno 2009, n. 0143/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 17 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la necessità di adottare un Regolamento disciplinante l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare l'art. 125 che detta, tra l'altro, disposizioni in materia di acquisizioni di servizi e forniture in economia;

Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003» ed in particolare l'art. 4, comma 5, che disciplina le soglie per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Ritenuto opportuno inserire le previsioni regolamentari concernenti l'acquisizione di servizi in economia da parte del predetto servizio in un unico documento, in quanto ciò consente un migliore coordinamento delle procedure ed una complessiva semplificazione amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 932 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali»;

Visto il decreto del direttore centrale del patrimonio e servizi generali n. 581 del 20 maggio 2009 con cui, ai sensi dell'art. 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, è stata apportata la correzione dell'errore materiale contenuto nel testo del «Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali» approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 aprile 2009, n. 932;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale»;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale n. 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2003), disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di servizi in economia da parte del servizio consulenza tecnica della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, di seguito denominato Servizio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità in conformità a quanto previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Art. 2.

Tipologie dei servizi in economia

1. Possono essere svolti in economia i servizi afferenti alle seguenti attività:

- a) attività tecnica di natura catastale e tavolare, anche afferente alla regolarizzazione di beni immobili;
- b) attività tecnica di rilevazione dei beni immobili;
- c) attività estimativa;
- d) attività di natura peritale, inerente ai beni immobili soggetti a trasferimento in attuazione di specifiche disposizioni normative;
- e) attività di analisi e studio, riguardante aspetti di natura urbanistica, paesaggistico/ambientale ed edilizia, pertinenti le istruttorie tecniche sui progetti o strumenti urbanistici, sottoposti al parere della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, di seguito denominata Direzione centrale;
- f) attività di consulenza informatica afferente anche alla cartografia digitale e le informazioni territoriali in formato elettronico.

2. Il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è altresì ammesso, in conformità all'art. 125, comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006, nei seguenti casi:


- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 3.

Procedure per l'acquisizione dei servizi in economia

1. Le acquisizioni in economia dei servizi oggetto del presente regolamento possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.



Art. 4.

Limiti e modalità di acquisizione dei servizi in economia

1. Le acquisizioni dei servizi in economia sono ammesse, per importi complessivi fino a 40.000,00 euro al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. In relazione al valore presunto dei servizi ed all'urgenza dell'intervento, le modalità per l'affidamento dei servizi in economia mediante procedura di cottimo fiduciario sono le seguenti:

a) per importi dei servizi previsti, al netto di IVA ed oneri previdenziali, fino a 20.000,00 euro mediante affidamento diretto a terzi, secondo quanto previsto dall'art. 6 ;

b) per importi dei servizi, al netto di IVA ed oneri previdenziali, superiori a 20.000,00 euro e fino ad 40.000,00 euro mediante procedura selettiva secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 5.

Requisiti

1. Possono essere affidatari dei servizi in economia i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 125, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i soggetti rilasciano idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 6.

Affidamento dei servizi di importo fino a 20.000,00 euro

1. Il responsabile del procedimento provvede all'affidamento diretto del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

2. Al soggetto individuato nel rispetto dei principi di cui al comma 1 viene inviata dal responsabile del procedimento, mediante lettera raccomandata, la proposta di affidamento, che deve specificare:

- a) il servizio proponente;
- b) l'oggetto del servizio da affidare;
- c) le modalità di realizzazione del servizio;
- d) il termine per l'adempimento della prestazione;
- e) l'importo stabilito dall'Amministrazione regionale.

3. L'accettazione della proposta di affidamento deve pervenire, tramite lettera raccomandata, entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della stessa, ovvero entro un termine diverso eventualmente stabilito nella proposta di affidamento, pena la decadenza della proposta stessa.

Art. 7.

Affidamento dei servizi di importo superiore a 20.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro

1. Il responsabile dell'istruttoria seleziona, previa indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza, almeno cinque professionisti tra i quali viene individuato il soggetto esecutore del servizio, secondo la procedura stabilita dal presente articolo.

2. Le lettere o i telefax di invito del responsabile del procedimento contengono le seguenti specifiche:

- a) il servizio proponente;
- b) l'oggetto del servizio da affidare;
- c) le modalità di realizzazione del servizio;
- d) il termine per l'adempimento della prestazione;
- e) l'importo a base di gara stabilito dall'Amministrazione regionale;

f) i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento del servizio;

g) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte;

h) il criterio di aggiudicazione prescelto dall'amministrazione procedente tra quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le offerte presentate dai soggetti selezionati devono pervenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio consulenza tecnica riportando sul plico la dicitura «Offerta per affidamento di servizio» e l'oggetto dell'incarico.

4. Le offerte degli operatori selezionati devono riportare:

a) il ribasso, rispetto all'importo a base di gara stabilito dall'Amministrazione regionale;

b) l'ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione nella lettera di invito.

5. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 dichiarati o certificati in sede di offerta dai professionisti concorrenti. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili è altresì data comunicazione delle motivazioni di esclusione, qualora richieste.

6. Decorso il termine per la presentazione delle offerte precisato nella lettera di invito, la valutazione delle offerte stesse è operata con le seguenti modalità:

a) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello del massimo ribasso, le offerte sono valutate da un seggio di gara composto da un presidente, di norma il responsabile del procedimento, e da due testimoni scelti tra dipendenti della Direzione centrale;

b) qualora il criterio di valutazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte sono sottoposte a valutazione comparativa da parte di una commissione, appositamente nominata con decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali, riunita dal responsabile del procedimento e composta, di norma, dal Direttore del servizio che la presiede e da due altri dipendenti della direzione centrale.

7. Comunicazione dell'aggiudicazione viene data, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri concorrenti che hanno presentato offerta.

8. Nel caso di parità tra uno o più delle offerte presentate il servizio è aggiudicato mediante sorteggio.

Art. 8.

Formalizzazione dell'affidamento del servizio

1. Il Direttore del servizio formalizza l'affidamento del servizio mediante contratto redatto in duplice originale, ove sono stabiliti gli obblighi dell'incarico.

2. Il contratto contiene, oltre ai dati anagrafici e fiscali, anche quelli di cui all'art. 5 e relativa certificazione antimafia, e gli elementi di seguito specificati:

- a) oggetto del servizio professionale;
- b) luogo della prestazione;
- c) termine della prestazione;
- d) modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- e) compenso;
- f) modalità di pagamento;
- g) foro competente in caso di controversie.

3. Il contratto può altresì contenere eventuali clausole di recesso, risoluzione o condizione risolutiva di adempimento, termini essenziali.

4. Eventuali proroghe al termine per l'esecuzione della prestazione possono essere concesse dal responsabile del procedimento, sulla base di idonee ed oggettive motivazioni avanzate per iscritto dal professionista affidatario. La concessione della proroga è comunicata al professionista con lettera che si intende integrativa del contratto.



Art. 9.

Penali

1. L'espletamento del servizio affidato oltre i termini contrattualmente stabiliti, determina in via ordinaria l'applicazione di una penale giornaliera pari all'1% dell'importo netto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 e fatte salve eventuali condizioni diverse stabilite nel contratto.

2. Qualora, per rilevanti esigenze operative dell'Amministrazione regionale venga espressamente stabilito un termine essenziale, il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1457 del codice civile.

Art. 10.

Previsione dell'acquisizione dei servizi

1. Entro il mese di agosto di ogni anno il direttore del Servizio redige un elenco dei servizi da acquisire nel corso dell'esercizio finanziario dell'anno seguente, per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa ancorché sommaria.

2. Il direttore del Servizio individua altresì nell'elenco di cui al comma 1 una somma per le acquisizioni dei servizi non preventivabili, basandosi sulle risultanze degli esercizi finanziari precedenti.

3. L'elenco di cui al comma 1 è funzionale alla presentazione delle proposte di stanziamento sui connessi capitoli di bilancio ai fini della programmazione finanziaria regionale per l'esercizio successivo.

Art. 11.

Risorse

1. I fondi necessari per l'acquisizione dei servizi, nel presumibile importo occorrente per ciascun esercizio finanziario, sono messi a disposizione del responsabile del procedimento o di dipendenti del servizio, anche mediante apertura di credito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per l'Amministrazione regionale.

2. I pagamenti possono essere erogati anche tramite funzionario delegato all'uopo individuato.

Art. 12.

Pubblicazione dell'affidamento

1. Il direttore del Servizio rende noti i servizi affidati mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei soggetti affidatari, come previsto dall'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sul sito web della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del professionista affidatario della prestazione professionale, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente TONDO

09R0546

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
11 giugno 2009, n. 0152/Pres.

Regolamento per l'anticipazione della buonuscita di cui all'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 24 giugno 2009)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1985, n. 26, e dall'art. 16-bis della legge 14 giugno 1983, n. 54, così come introdotto dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1988 n. 0367/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato approvato il Regolamento per l'anticipazione della buonuscita;

Visto il proprio decreto 20 gennaio 2005 n. 012/Pres. con il quale a seguito di modificazioni normative e procedurali è stato approvato un nuovo Regolamento per l'anticipazione della buonuscita;

Visto il verbale d'accordo tra Amministrazione regionale, Rappresentanza sindacale unitaria e organizzazioni sindacali dd. 3 marzo 2009 con il quale le parti hanno concordato l'introduzione di una seconda anticipazione dell'indennità di buonuscita nella misura del 50% della quota a carico dell'ex-INADEL e del 70% della quota a carico del Fondo regionale di cui all'art. 186 della legge regionale n. 5/1994;

Atteso che con il suddetto verbale si dà atto dell'esame congiunto effettuato sulla bozza di articolato sottoposta all'esame delle parti sindacali;

Vista la nota della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, inviata in data 21 aprile 2009 in ottemperanza a quanto disposto della circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4 prot. 7488/SG, con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di adozione del succitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1151;

Decreta:

1. È emanato ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 il «Regolamento per l'anticipazione della buonuscita» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).



Art. 2.

Ambito di applicazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sino a due anticipazioni dell'indennità di buonuscita ai dipendenti regionali in attività di servizio che abbiano maturato, alla data della domanda, otto anni di servizio utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

2. Nel servizio utile sono considerati i periodi ricongiunti o interamente riscattati alla data della domanda.

3. La seconda anticipazione può essere concessa ai richiedenti aventi diritto che alla data della domanda abbiano maturato ulteriori otto anni di servizio decorrenti dalla data della precedente istanza.

Art. 3.

Percentuale concedibile per la prima anticipazione

1. L'anticipazione concedibile, in sede di prima liquidazione, non può essere superiore al settanta per cento dell'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, ed è soggetta alle ritenute di legge.

Art. 4.

Percentuale concedibile per la seconda anticipazione

1. In sede di seconda liquidazione, l'anticipazione concedibile non può essere superiore all'importo corrispondente alla somma del settanta per cento della quota a carico del fondo regionale di cui alla legge regionale n. 28 aprile 1994, n. 5 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)» e del cinquanta per cento della quota a carico dell'INPDAP gestione ex INADEL, calcolata sull'ammontare del trattamento cui il richiedente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta, detratte le quote già erogate in sede di prima anticipazione e le ritenute di legge.

Art. 5.

Finalità dell'anticipazione

1. Le anticipazioni possono essere concesse per le seguenti finalità:

a) spese per terapie e interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;

b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge, ovvero con la persona convivente di fatto o con i figli conviventi, adibita a stabile dimora secondo quanto previsto dall'art. 7;

c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o di figli conviventi, di quella in locazione o comodato;

d) spese di arredamento dell'abitazione adibita a stabile dimora della famiglia, nonché spese per contratti di locazione e trasloco del richiedente;

e) matrimonio;

f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;

g) estinzione di mutui fondiari o edilizi stipulati per acquisto o ristrutturazione;

h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzioni ai fini previdenziali e di quiescenza;

i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

l) pagamento di imposte di successione.

2. Per le fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e g) la richiesta deve riguardare l'unica adeguata abitazione di proprietà ovvero quella inadeguata, purché adibita a stabile dimora della famiglia o, ove previsto, quella in locazione o comodato.

3. La finalità di cui al comma 1, lettera e) può riguardare il richiedente e i figli conviventi.

4. Le finalità di cui al comma 1, lettere h) e l) possono riguardare il richiedente, il coniuge e i figli conviventi.

Art. 6.

Terapie, interventi di carattere sanitario

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda da presentare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il dipendente produce:

a) documentazione medico sanitaria relativa all'intervento o alla terapia da praticare;

b) attestazione da parte della struttura sanitaria pubblica in ordine alla straordinarietà o particolarità dell'intervento o terapia;

c) preventivo delle spese del medico o della clinica, integrato da un preventivo delle spese complementari essenziali o, qualora la domanda sia presentata ad intervento iniziato o concluso, le relative fatture originali debitamente quietanzate;

d) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

e) copia integrale, debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

2. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali o ricevute fiscali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di riscossione dell'anticipazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno.

4. Se l'anticipazione è richiesta per spese conseguenti a patologie particolarmente gravi, è richiesto il parere favorevole del Comitato di gestione del Fondo Sociale.

5. Nel caso di cui al comma precedente il dipendente produce:

a) documentazione medico sanitaria relativa alla patologia;

b) attestazione da parte del medico di base in ordine alla gravità della patologia medesima;

c) stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;

d) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare, risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. Il beneficiario non è tenuto a presentare alcuna giustificazione di spesa.

Art. 7.

Acquisizione casa di abitazione

1. Le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) comprendono:

a) acquisto di un alloggio;

b) costruzione di una casa;

c) acquisto di un alloggio in cooperativa;

d) riscatto di un alloggio di edilizia agevolata.

2. L'anticipazione per le suddette finalità riguarda l'unica adeguata abitazione da acquistare in esclusiva proprietà del dipendente o dei figli conviventi, o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi.



3. Alla data di presentazione della domanda, il richiedente, i figli conviventi o il coniuge non devono risultare titolari esclusivi di un diritto di proprietà su altro adeguato alloggio ovunque ubicato, mentre possono risultare titolari di un diritto di nuda proprietà su altro adeguato alloggio.

4. Se l'anticipazione è richiesta per l'acquisizione di un alloggio a favore di un figlio convivente, il richiedente o altro componente il nucleo familiare può risultare già proprietario di altro adeguato alloggio, purché adibito ad abitazione del nucleo familiare, nonché proprietario di un ulteriore alloggio purché inadeguato alle esigenze del figlio.

5. Qualora il dipendente che richiede l'anticipazione per l'acquisizione della prima casa conviva con la famiglia di origine, la documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), è riferita al solo richiedente.

6. Nel caso che l'anticipazione per le suddette finalità sia richiesta dal dipendente in comproprietà con il futuro coniuge, dal dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, per il figlio del dipendente in comproprietà con il futuro coniuge o per il figlio del dipendente in comproprietà con la persona convivente di fatto, va presentato, successivamente alla liquidazione ed a seconda dei casi, il certificato di matrimonio o lo stato di famiglia comprovante la convivenza.

7. Per le fattispecie di cui al sesto comma, il beneficiario deve produrre la documentazione di cui all'art. 8.

8. Per abitazione adeguata si intende un alloggio avente un numero di vani, esclusa cucina ed accessori, uguale o superiore ai componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi si sommano i vani di proprietà o le quote corrispondenti alla comproprietà di ogni singolo alloggio. È comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di due vani. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche quando un componente del nucleo familiare sia disabile.

Art. 8.

Documenti inerenti l'acquisizione

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'acquisizione, il richiedente produce:

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare.

Nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 4, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra dovrà attestare la sussistenza o meno delle situazioni in detto comma ipotizzate;

b) Stato di famiglia ovvero l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Se i coniugi hanno residenze diverse, è necessario produrre gli stati di famiglia di entrambi, a meno che non sia provato lo stato di separazione, mediante produzione di copia del provvedimento di omologa di separazione consensuale ovvero sentenza di separazione giudiziale;

c) copia integrale debitamente firmata dell'ultima dichiarazione dei redditi del richiedente e di ogni altro componente il nucleo familiare risultante dal precedente documento, produttore di reddito tenuto alla sua presentazione ovvero, più semplicemente, l'autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Il richiedente inoltre allega:

a) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera a):

1) copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita, cui dovrà seguire copia autentica conforme all'originale di quello definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente ovvero una dichiarazione d'intenzioni del dipendente di voler acquistare un alloggio, con l'indicazione degli estremi tavolari o catastali e relativo costo, cui dovrà seguire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, copia autentica conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita ovvero copia autentica conforme all'originale di quello definitivo rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente, che comunque dovrà essere prodotto;

2) planimetria dell'alloggio debitamente quotata;

b) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera b):

1) titolo di proprietà del terreno;

2) il progetto comprendente planimetria quotata, relazione tecnico illustrativa, preventivo particolareggiato di spesa;

3) permesso di costruire;

4) attestazione d'inizio dei lavori;

c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):

1) copia conforme all'originale dell'estratto del libro verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa di assegnazione dell'alloggio;

2) dichiarazione del presidente della cooperativa attestante il costo dell'alloggio;

3) copia del certificato di iscrizione della cooperativa al registro regionale delle cooperative;

d) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera d):

1) deliberazione dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio che ammette il richiedente al riscatto determinandone il prezzo da corrispondere in unica soluzione.

3. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute nei casi disciplinati dal comma 2, lettere a), b), c) e d), presenta i rispettivi titoli originali entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di un ulteriore anno, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio oggetto dell'acquisizione.

4. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato.

5. Se la domanda, per le fattispecie di cui al comma 2, lettere a), c), d), è presentata ad acquisizione avvenuta il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche la copia conforme all'originale del contratto definitivo di compravendita rilasciata dal notaio o dall'ufficio tavolare competente.

6. Se la domanda per la fattispecie di cui al comma 2, lettera b) è presentata a costruzione iniziata o ultimata, il richiedente è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, anche le relative fatture originali debitamente quietanzate.

Art. 9.

Ristrutturazione dell'abitazione

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla ristrutturazione, il richiedente produce:

a) documento comprovante la proprietà dell'alloggio ovvero contratto di locazione o di comodato;

b) il progetto dei lavori comprensivo del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute, ovvero relazione tecnico illustrativa dei lavori comprensiva del preventivo particolareggiato di spesa o del rendiconto delle spese effettivamente sostenute;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti:


1) tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

2) la stabile dimora nell'alloggio oggetto di ristrutturazione;

d) la documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) ed e) tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 7, quinto, sesto e settimo comma.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di un anno dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, per un ulteriore anno.

3. Per quanto concerne le opere fatte in economia è sufficiente una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato. Qualora per il miglioramento funzionale riguardante la casa di proprietà venga richiesta l'anticipazione per l'acquisto di un box, garage o posto macchina, è necessaria l'intervallazione di questo quale pertinenza dell'alloggio principale.



Art. 10.

Arredamento dell'abitazione, contratto di locazione e trasloco

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'intervento, il richiedente produce:

a) preventivo analitico di spesa o rendiconto delle spese effettivamente sostenute, o documentazione comprovante le situazioni ivi ipotizzate;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*);

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora nell'alloggio per il quale sono state sostenute le spese di arredamento, di locazione e trasloco.

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta le fatture originali, debitamente quietanzate, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione, prorogabile, dietro presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 11.

Matrimonio

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dalla celebrazione del matrimonio, il richiedente produce:

a) certificato di matrimonio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di avvenute pubblicazioni o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prima della celebrazione del matrimonio, la liquidazione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio ovvero della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, entro il termine di sei mesi dalla celebrazione del medesimo.

Art. 12.

Nascita, riconoscimento di figli, adozione

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

a) estratto dell'atto di nascita ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 con l'indicazione della maternità e paternità o provvedimento dal quale risulti la sopravvenienza di figli o l'adozione;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Se la domanda di anticipazione è presentata, corredata dal certificato di gravidanza, prima della nascita, la liquidazione è subordinata alla presentazione dell'estratto dell'atto di nascita entro il termine di sei mesi dalla nascita stessa.

Art. 13.

Estinzione mutui fondiari o edilizi

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *g*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dall'estinzione dei mutui fondiari o edilizi, il richiedente produce:

a) copia del contratto di mutuo fondiario o edilizio;

b) documentazione concernente l'avvenuta erogazione del mutuo;

c) dichiarazione dell'istituto o dell'ente attestante l'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di stabile dimora del nucleo familiare nell'alloggio per il cui acquisto o

ristrutturazione è stato contratto il mutuo. Nel caso di ristrutturazione, la dichiarazione di cui sopra può essere resa all'ultimazione dei lavori;

e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che attesti tutte le proprietà o comproprietà immobiliari del dipendente e di ciascuno dei componenti il nucleo familiare;

f) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta l'attestazione originale comprovante il versamento del mutuo, entro il termine di sei mesi dalla data di corresponsione dell'anticipazione.

Art. 14.

Oneri previdenziali

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *h*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal versamento degli oneri previdenziali, il richiedente produce:

a) provvedimento dell'ente previdenziale con il quale l'interessato viene ammesso a riscatto o ricongiunzione, contenente l'importo da versare in unica soluzione e riferito alla data della domanda;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario, a giustificazione delle spese sostenute, presenta fotocopia della ricevuta di pagamento in conto corrente postale attestante l'avvenuto versamento entro il termine di sei mesi dalla liquidazione.

Art. 15.

Risarcimento danni

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal verificarsi dell'evento, il richiedente produce:

a) documentazione in copia autentica conforme all'originale comprovante il titolo giudiziale o ad esso assimilabile e l'ammontare dell'obbligazione al risarcimento ovvero alla rifusione delle spese riferita alla data della domanda;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. Il beneficiario produce l'attestazione comprovante il pagamento effettuato entro il termine di sei mesi dalla liquidazione, prorogabile, su presentazione di motivata istanza, di ulteriori sei mesi.

Art. 16.

Imposta di successione

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera *l*), unitamente alla domanda da inoltrare entro due anni dal pagamento dell'imposta di successione, il richiedente produce:

a) provvedimento dell'ufficio competente all'accertamento dell'imposta attestante l'ammontare di quest'ultima ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della denuncia di successione e l'importo presunto dell'imposta;

b) documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*).

2. La liquidazione è subordinata alla presentazione del provvedimento dell'ufficio competente che accerta l'imposta dovuta.

3. Entro il termine di sei mesi dalla liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta.

Art. 17.

Termini

1. Le domande, redatte secondo l'apposito modello e corredate di tutta la documentazione richiesta, vanno fatte pervenire alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi:

entro il 31 gennaio o entro il 30 aprile nel caso di prima richiesta;

entro il 30 aprile o entro il 31 luglio nel caso di seconda richiesta.



Art. 18.
Contingenti

1. Le richieste presentate ai sensi del precedente articolo sono soddisfatte annualmente nel limite del dieci per cento degli aventi titolo e comunque entro il limite massimo del quattro per cento del numero totale dei dipendenti previsti in organico alla data del 1° gennaio dell'anno in riferimento.

2. Il numero delle anticipazioni concedibili nei limiti di cui sopra è ripartito in tre contingenti nei quali saranno prese in esame le domande pervenute o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro le date di cui all'art. 17.

3. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti nei casi di accertata urgenza ed in relazione a situazioni di eccezionale gravità, possono essere concesse anticipazioni, nel limite del dieci per cento del totale di quelle annualmente concedibili, in base a domande presentate successivamente alle date di scadenza di cui all'art. 17.

4. Il numero delle anticipazioni concedibili e non concesse in un contingente è portato in aumento al contingente successivo.

5. Il numero delle anticipazioni concesse ai sensi del III comma del presente articolo è portato in diminuzione al contingente di riferimento.

6. Le domande di anticipazione inserite in graduatoria e non liquidabili in quanto subordinate esclusivamente alla presentazione di ulteriore documentazione, decorsi inutilmente due anni dalla scadenza del contingente di riferimento, decadono e il numero delle relative anticipazioni è portato in aumento dei contingenti successivi.

Art. 19.
Recupero dell'anticipazione

1. L'anticipazione può essere ottenuta due volte nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a fine rapporto, dall'indennità di buonuscita spettante.

Art. 20.
Formazione graduatoria

1. Delle domande presentate entro i termini previsti, si forma una graduatoria nella quale è attribuito ai richiedenti il punteggio previsto per le varie fattispecie secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 ed in considerazione del reddito pro capite; esclusivamente per le domande presentate nel 2° contingente si formano due separate graduatorie rispettivamente per la prima e per la seconda anticipazione.

2. Il reddito pro capite del richiedente è determinato considerando il reddito complessivo del nucleo familiare al netto dei contributi previdenziali, rapportato al numero dei componenti, previo abbattimento di una quota per spese generali di € 7.000,00 per nucleo familiare.

3. Ai fini della formazione della graduatoria si attribuiscono i seguenti punteggi:

a) per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera a): fino a 18 punti così graduati:

- 1) Per i redditi pro capite fino a € 6.500,00 punti 18
- 2) Per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 16
- 3) Per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 14
- 4) Per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 12
- 5) Per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 10
- 6) Per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 8
- 7) Per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 6

b) per le finalità di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):

- 1) fino a punti 16 così graduati:
 - 1.1) Per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 16
 - 1.2) Per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00:

punti 14

1.3) Per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 12

1.4) Per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 10

1.5) Per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 8

1.6) Per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 6

1.7) Per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 4

2) in base alla gravità della situazione abitativa del richiedente nonché in relazione a procedure di sfratto esecutivo non dovuto a morosità, alla mancanza di sufficienti condizioni igienico-sanitarie attestata dall'ufficiale sanitario territorialmente competente e all'indice di affollamento dell'alloggio occupato (dato dal numero dei componenti il nucleo familiare diviso per il numero dei vani utili) che deve essere superiore a 1: ulteriori punti fissi 3

c) Per le finalità di cui all'art. 5, lettere c), d), e), f) e g) fino a 6 punti così graduati:

- 1) Per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 6
- 2) Per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 5,5
- 3) Per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 5
- 4) Per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 4,5
- 5) Per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 4
- 6) Per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 3,5
- 7) Per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 3

d) Per le finalità di cui all'art. 5, lettere h), i) ed l), fino a punti 4 così graduati:

- 1) Per i redditi pro capite fino a € 6.500,00: punti 4
- 2) Per i redditi pro capite da € 6.500,01 a € 13.000,00: punti 3,5
- 3) Per i redditi pro capite da € 13.000,01 a € 19.500,00: punti 3
- 4) Per i redditi pro capite da € 19.500,01 a € 26.000,00: punti 2,5
- 5) Per i redditi pro capite da € 26.000,01 a € 32.500,00: punti 2
- 6) Per i redditi pro capite da € 32.500,01 a € 39.000,00: punti 1,5
- 7) Per i redditi pro capite oltre € 39.000,01: punti 1

e) Per altre particolari e documentate situazioni di bisogno relative agli interventi per le finalità di cui all'art. 5: sino a punti 4.

4. A parità di punteggio si tiene conto dell'anzianità di effettivo servizio presso la Regione, ovvero, a parità di questa, della maggiore anzianità d'età.

5. Se una domanda di anticipazione è presentata contemporaneamente per più finalità, ai fini dell'inserimento in graduatoria è considerata la finalità che dà il punteggio più alto.

Art. 21.
Domande non soddisfatte

1. Le domande che, unicamente per l'applicazione dei limiti dei contingenti di cui all'art. 18, comma 1 e 2, non sono soddisfatte, sono liquidate nei corrispondenti contingenti successivi.

Art. 22.
Elenco beneficiari

1. L'elenco dei beneficiari è approvato con decreto del Servizio gestione economica, previdenziale e di quiescenza del personale della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

2. Se, in fase di formazione della graduatoria di cui all'art. 20, ricorrono le particolari situazioni di cui al medesimo art. 20, comma 3, lettera b), punto 2) e lettera e) la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi acquisisce, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il parere del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all'art. 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).



Art. 23.
Onere probatorio

1. I beneficiari delle anticipazioni, ad eccezione di coloro che hanno richiesto l'anticipazione per le finalità di cui alle lettere e) e f) dell'art. 5, sono tenuti a produrre la documentazione delle spese effettivamente sostenute entro i termini prestabiliti ed a restituire le somme non utilizzate entro i termini stessi, al lordo dell'IRPEF e maggiorate degli interessi legali, salva ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

Art. 24.
Disposizioni transitorie e finali

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2005, n. 012/Pres., regolamento per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita.

2. In sede di prima applicazione il secondo contingente per l'anno 2009 ha scadenza 31 luglio sia per le prime che per le seconde anticipazioni con separate graduatorie.

Art. 25.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *il Presidente*: TONDO

09R0547

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2009, n. 14.

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 56 del 10 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali.

3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

Art. 2.

Interventi edilizi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.

3. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 «Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi» con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.

4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera.

5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, ancorché già installati.

Art. 3.


Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza.

2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 «Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile». A tali fini la giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

3. La percentuale del 40 per cento può essere elevata al 50 per cento nel caso in cui l'intervento di cui al comma 2 comporti una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell'area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.



Art. 4.

Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», anche se ricadenti in area demaniale.

2. Nell'ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e ricreativi effettuino investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5.

Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA).

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

Art. 6.

Titolo abilitativo edilizio e procedimento

1. Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e successive modifiche e integrazioni.

3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del titolo di legittimazione;

b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione dell'intervento;

c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e dallo strumento urbanistico vigente;

d) parere dell'autorità competente ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;

e) documenti previsti dalla parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;

f) autocertificazione sulla conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.

4. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'art. 90, comma 9, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 7.

Oneri e incentivi

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.

2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 8.

Elenchi

1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4;

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;

f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;


g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni.

2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui all'art. 2, comma 2, in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare.

3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario *ad acta* con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento.



6. L'istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all'art. 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l'ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa.

7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto.

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente.

9. E comunque ammesso l'aumento della superficie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 10.

Ristrutturazione edilizia

1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina regionale sull'edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.

Art. 11.

Interventi a favore dei soggetti disabili

1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all'intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 12 luglio 2007, n. 16 «Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

Art. 12.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 «Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche»

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 dopo le parole «n. 104/1992» sono aggiunte le parole «o riconosciuti con una invalidità civile superiore al 75 per cento ai sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti"».

2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, le parole «120 metri cubi» sono sostituite dalle parole «150 metri cubi».

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 8 luglio 2009

GALAN

09R0553

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2009, n. 15.

Norme in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 4 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di prevenire situazioni di contenzioso che possano coinvolgere gli operatori sanitari e migliorare il rapporto di fiducia con il servizio sanitario regionale, promuove l'utilizzo di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie.


2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione individua e disciplina le procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie, promuovendone l'utilizzo da parte dei cittadini.

3. In un'ottica di qualità e di miglioramento continuo del servizio sanitario regionale viene, altresì, riconosciuta con la presente legge l'importanza della formazione del personale sanitario, volta al rafforzamento della cultura della gestione del rischio clinico, nonché della prevenzione degli eventi dannosi anche al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e gli standard qualitativi delle cure in ambito sanitario.

Art. 2.

Commissione conciliativa regionale

1. È istituita la commissione conciliativa regionale, di seguito denominata commissione, con il compito di comporre in via stragiudiziale le controversie per danni da responsabilità civile derivanti da prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ULSS ed ospedaliere nonché dalle strutture private provvisoriamente accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali», di seguito denominate strutture private provvisoriamente accreditate.



2. La commissione è competente in tutti i casi in cui un paziente o i suoi aventi causa ritengano che vi sia stato un danno causato da un errore nella diagnosi o nella terapia ovvero dall'omessa o irregolare informazione, qualora obbligatoria per legge.

3. La commissione è nominata dalla Giunta regionale per la durata di tre anni, in deroga alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni. I componenti e i rispettivi supplenti non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

4. La commissione è composta da:

a) un magistrato a riposo, con funzioni di presidente;

b) un medico legale iscritto nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri;

c) un avvocato con documentata esperienza in materia di responsabilità medica e sanitaria, iscritto da almeno dieci anni all'albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

5. La commissione, di volta in volta, richiede la consulenza di uno o più medici con competenza clinica nella specifica branca nel cui ambito rientra la vicenda in discussione scegliendoli da un apposito elenco di specialisti, proposto dall'ordine regionale dei medici chirurghi e odontoiatri, e purché gli stessi non risultino dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonché delle strutture private provvisoriamente accreditate, coinvolte nella controversia.

6. La Giunta regionale nomina per ogni componente, per il caso di assenza o impedimento, con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c), un componente supplente.

7. I componenti della commissione di cui al comma 4, lettere b) e c), non possono essere scelti tra i dipendenti delle aziende ULSS ed ospedaliere nonché delle strutture private provvisoriamente accreditate della Regione del Veneto.

8. I componenti della commissione hanno l'obbligo di astenersi, anche su richiesta delle parti:

a) se hanno interesse nella controversia;

b) se loro stessi o il coniuge sono parenti fino al quarto grado, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti;

c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;

d) se sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se, inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella controversia.

9. Se esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti possono richiedere al presidente della commissione l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il presidente della commissione, la stessa è chiesta alla giunta regionale.

10. Nelle ipotesi di astensione di cui ai commi 8 e 9, le funzioni sono esercitate dai componenti supplenti; qualora anche questi ultimi incorrano in una ipotesi di astensione la giunta regionale nomina, per la specifica controversia, il componente di commissione con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, lettere a), b) e c).

11. La commissione, in casi particolarmente complessi, può acquisire la perizia di un consulente tecnico, iscritto negli elenchi dei consulenti tecnici medico-legali presso i tribunali della Regione del Veneto.

12. Le strutture della Giunta regionale, le aziende ULSS ed ospedaliere, e le strutture private provvisoriamente accreditate sono tenute ad assicurare la massima collaborazione alla commissione fornendo informazioni e documentazioni nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

13. La commissione formula per iscritto una proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di transazione stragiudiziale.

14. La Giunta regionale, in relazione al numero di richieste di procedure conciliative ed al fine di agevolare gli utenti e di contenere i tempi di definizione delle conciliazioni, può prevedere, sentita la competente commissione consiliare, la costituzione di sezioni istruttorie territoriali della commissione, definendone composizione e modalità di funzionamento.

Art. 3.

Attività della commissione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'organizzazione della commissione, il procedimento davanti alla stessa, i criteri e le modalità di presentazione delle domande nonché l'indennità spettante ai componenti, ai rispettivi supplenti e ai consulenti di cui all'art. 2, commi 5 e 11; con il medesimo provvedimento la giunta regionale individua i mezzi, le risorse, la sede ed il personale da assegnare alla commissione per l'espletamento delle sue funzioni.

2. Il procedimento davanti alla commissione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della non obbligatorietà del procedimento conciliativo;

b) previsione della volontarietà del procedimento davanti alla commissione e consenso di tutte le parti necessarie di cui all'art. 4, comma 1;

c) gratuità del procedimento davanti alla commissione, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4;

d) previsione della non vincolatività della decisione della commissione, lasciando quindi alle parti la facoltà di adire successivamente l'autorità giudiziaria;

e) garanzia dell'imparzialità nel procedimento;

f) adeguata rappresentatività delle parti e delle categorie interessate;

g) celerità del procedimento, compatibilmente alla complessità e delicatezza della controversia, che deve comunque concludersi entro centottanta giorni dall'avvio;

h) definizione della conciliazione, in caso di accordo fra le parti, con un atto negoziale di diritto privato ai sensi dell'art. 1965 del codice civile;

i) riservatezza del procedimento in ogni sua fase.

3. Il procedimento davanti alla commissione non è un procedimento arbitrare ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4.

Parti

1. Sono parti necessarie nel procedimento davanti alla commissione:

a) il paziente o, in caso di decesso, i suoi eredi che designano un comune procuratore;

b) il personale del ruolo medico e sanitario coinvolto nel caso oggetto del procedimento;

c) l'ente o la struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata di appartenenza degli operatori di cui alla lettera b).

2. Le compagnie assicurative delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate nonché quelle dei sanitari, possono intervenire come parti accessorie nel procedimento davanti alla commissione.

3. Le parti possono farsi rappresentare o assistere nel procedimento da una persona di fiducia, munita di apposita procura, nonché invitare a partecipare al procedimento rappresentanti di associazioni non aventi scopo di lucro operanti nell'ambito sanitario o socio-sanitario e della tutela del malato.

4. Ogni parte sopporta le eventuali spese sostenute per la propria difesa e consulenza tecnica.

Art. 5.

Monitoraggio dell'attività conciliativa

1. La commissione redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto dell'attività svolta indicando in particolare:

a) il numero dei procedimenti conciliativi conclusi con l'accordo delle parti e la entità complessiva dei risarcimenti pattuiti;



b) il numero dei procedimenti conciliativi ancora in corso e di quelli archiviati;

c) le aziende ULSS ed ospedaliere nonché le strutture private provvisoriamente accreditate coinvolte nei procedimenti conciliativi;

d) le tipologie di eventi in base ai quali è stata attivata la procedura conciliativa;

e) le unità operative interessate dagli eventi di cui alla lettera d).

2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 è inviato alla giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio-sanitaria», alle aziende ULSS ed ospedaliere, nonché alle strutture private provvisoriamente accreditate. Le aziende ULSS ed ospedaliere e le strutture private provvisoriamente accreditate interessate dai procedimenti conciliativi, nel prenderne atto, propongono alla giunta regionale eventuali azioni intraprese o da intraprendere, anche nel campo della prevenzione degli eventi dannosi e della formazione del proprio personale.

3. La giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una puntuale relazione evidenziando, anche in conformità alla programmazione sanitaria, le eventuali misure o azioni intraprese nei confronti delle aziende ULSS ed ospedaliere e delle strutture private provvisoriamente accreditate per contenere l'incidenza del rischio clinico. Il rapporto e la relazione della giunta regionale sono pubblicati, a cura della medesima, nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 6.

Fondo regionale

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di ridurre i costi delle coperture assicurative contro i rischi sanitari e con specifico riferimento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie sanitarie nei termini e con le modalità di cui alla presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un progetto che vede coinvolti la Regione, le aziende ULSS ed ospedaliere e le compagnie assicurative, finalizzato alla creazione di un fondo regionale per risarcire i danni da responsabilità civile compresi tra euro 1.500,00 ed euro 500.000,00, prevedendo, altresì, per danni superiori o ad esaurimento del fondo, la copertura mediante apposita polizza assicurativa.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, quantificati in euro 120.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, quantificati in euro 60.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0017 «Oneri per il personale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6, quantificati in euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si provvede con le risorse allocate nell'UPB U0140 «Obiettivi di piano per la sanità» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 31 luglio 2009

GALAN

(Omissis)

09R0625

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 16.

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto al fine di contrastare gli effetti della crisi economico-finanziaria che coinvolge tra l'altro anche il settore agricolo e agroalimentare, preservandone adeguati livelli di competitività, favorisce azioni intese a:

a) ridurre gli oneri relativi al credito a breve per le imprese agricole;

b) consolidare le passività onerose derivanti da investimenti aziendali;

c) favorire l'accesso al credito;

d) semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta dell'amministrazione pubblica anche mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà.

Capo II

OPERAZIONI DI CREDITO E INTERVENTI PER FAVORIRNE
L'ACCESSO DA PARTE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Art. 2.

Interventi a favore delle imprese agricole per il credito di esercizio

1. Al fine di agevolare la gestione delle imprese agricole sulle operazioni di credito a breve effettuate dalle banche, la Giunta regionale può intervenire con un contributo nella misura massima del cento per cento degli interessi corrisposti dall'impresa alla banca fino a un massimo di euro 2.500,00.


2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente articolo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile che:

a) siano iscritti alla gestione previdenziale agricola I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri» o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti;

b) conducano un'azienda con dimensioni di almeno 3 unità di dimensione economica (UDE) in zona montana e 10 UDE nelle altre zone.

3. Nella concessione dell'agevolazione è accordata priorità alle imprese condotte da giovani imprenditori.

4. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, può portare modifiche o integrazioni alla disciplina di cui ai commi 2 e 3.



5. Le operazioni creditizie ammesse all'intervento di cui al comma 1 non possono avere durata superiore a trecentosessanta giorni e devono riguardare prestiti contratti per le esigenze di esercizio delle imprese agricole e delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

6. L'erogazione degli aiuti avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

Art. 3.

Consolidamento di passività onerose

1. La Giunta regionale può concedere alle aziende agricole, singole o associate, condotte dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile e classificate come micro, piccole o medie imprese dalla disciplina comunitaria, agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari impiegati per investimenti aziendali.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita, presso Veneto Sviluppo S.p.A., una specifica sezione nel fondo di rotazione del settore primario di cui agli articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 «Nuove norme per gli interventi in agricoltura» e successive modifiche e integrazioni.

3. La Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione delle imprese ammissibili alle agevolazioni e per l'intervento del fondo di cui al comma 2.

4. Agli aiuti di cui al presente articolo non può essere data esecuzione prima che la commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 88 del trattato CE e che sia avvenuta la pubblicazione del relativo avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Art. 4.

Interventi per favorire l'accesso al credito nel settore agricolo

1. Per favorire l'accesso al credito alle imprese agricole come definite all'art. 3, comma 1, la giunta regionale è autorizzata alla definizione di un accordo con l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per l'utilizzo del fondo di garanzia di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», al fine della prestazione di garanzie fideiussorie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine, ordinari o agevolati, destinati a finanziare investimenti aziendali o alla trasformazione di precedenti passività in operazioni a medio e lungo termine.

Capo III

NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI

Art. 5.

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la giunta regionale, d'intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali», individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38».

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 1, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta.

3. La giunta regionale definisce le modalità di certificazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

Art. 6.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura»

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'Agenzia ha un proprio albo ufficiale, sito presso la sede centrale e presso le sedi periferiche, nel quale, ai fini della decorrenza dei relativi effetti giuridici, vengono pubblicati, mediante affissione, gli atti per i quali la legge o i regolamenti prevedono tale forma di pubblicità.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 «Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali»

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 dopo le parole: «In caso di società» sono inserite le seguenti: «o di ditte individuali».

Capo IV

NORMA FINANZIARIA E FINALE

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli art. 2 e 4, quantificati in euro 6.700.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettività rurale» del bilancio di previsione.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'attuazione dell'art. 3, quantificati in euro 3.350.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'UPB U0046 «Servizi alle imprese e alla collettività rurale» e contestuale incremento dell'UPB U0049 «Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale» del bilancio di previsione pluriennale 2009-2011.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

09R0626



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 17.

Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto promuove, con la presente legge:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;

b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;

e) la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;

f) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;

g) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

2. Ai fini della presente legge il cielo stellato è patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;

b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;

c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente, e quella che arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;

d) piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL): il piano di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove installazioni d'illuminazione, nonché degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;

f) fascia di rispetto: l'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, nonché le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio è determinata dall'art. 8, comma 7, lettere a), b), c).

Art. 3.

Compiti della Regione

1. La Regione:

a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle norme di contenimento dell'inquinamento luminoso;

b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei comuni e delle province per quanto di loro competenza, anche attraverso verifiche periodiche, compiute dalla struttura regionale competente per materia;

c) promuove corsi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, avvalendosi della collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni di cui alla lettera d);

d) definisce, con provvedimento approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l'elenco delle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso.

Art. 4.

Compiti delle province

1. Le province:

a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'art. 9. Gli accordi di programma fissano i criteri generali cui i comuni si attengono nell'elaborazione dei piani dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

b) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'art. 8, delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e dell'osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 6;

c) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti dall'art. 12.

Art. 5.

Compiti dei comuni

1. I comuni:

a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL risponde al fine del contenimento dell'inquinamento luminoso, per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed individua i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa;

b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario;

d) provvedono, con controlli periodici effettuati autonomamente o su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'art. 8, delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e dell'osservatorio di cui all'art. 6, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;



e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso o, per gli impianti d'illuminazione esterna privati, ad imporre la bonifica ai soggetti privati che ne sono i proprietari;

f) provvedono, anche su segnalazione degli osservatori astronomici di cui all'art. 8, delle associazioni di cui all'art. 3 e dell'osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 6, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai requisiti ed ai criteri stabiliti;

g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

h) applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. I comuni possono svolgere le attività di verifica e controllo di propria competenza con l'avvalimento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, «Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)» e successive modifiche.

3. In armonia con i principi del protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno, nonché la quota annuale di incremento massima (IA) ammissibile.

5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e, quando possibile, realizzano nuovi impianti con sorgenti luminose di potenze inferiori a 75w a parità di punti luce;

b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso installato.

6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere contabilizzato ai fini della quantificazione delle quote annuali d'incremento (IA); dette quote possono essere inoltre cumulate, previa adeguata e dettagliata contabilizzazione.

7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.

Art. 6.

Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso

1. È istituito, presso la direzione generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, l'osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, di seguito indicato come «Osservatorio».

2. Spetta all'Osservatorio:

a) la segnalazione ai comuni ed alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica;

b) l'elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione dei PICIL di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

c) l'assunzione delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizioni della presente legge;

d) l'acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l'assunzione di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;

e) la predisposizione di una relazione biennale al consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Veneto e sullo stato d'attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito.

3. L'Osservatorio è composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale dell'ARPAV, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante designato dalle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);

c) un rappresentante designato dagli osservatori di cui all'art. 8;

d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Veneto;

e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell'Osservatorio, sentite le associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dalla giunta regionale e durano in carica per la durata della legislatura.

5. Ai componenti dell'osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.

Art. 7.

Progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), è redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali, con curriculum specifico e formazione adeguata, conseguita anche attraverso la partecipazione ai corsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).

2. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge.

3. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Questi sono:

a) gli impianti di cui all'art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) gli impianti di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;

c) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e al decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni, e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera a);

d) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera a);

e) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;

f) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).

4. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria:

a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare



numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale «Euludmat» o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, l'identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;

b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

Art. 8.

Disposizioni in materia di osservatori astronomici

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica di cui all'allegato A, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato B.

2. Ai fini di tutela dall'inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali protette che interessano il territorio regionale.

3. L'elenco degli osservatori astronomici professionali di cui all'allegato A è aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo inserimento, anche su proposta della società astronomica italiana (SAIT), sentita la competente commissione consiliare.

4. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione di cui all'allegato B è aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori e dei siti di nuovo inserimento, anche su proposta degli osservatori astronomici e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), sentita la competente commissione consiliare.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale che approva l'aggiornamento dell'elenco è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

6. Gli osservatori astronomici:

a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini dell'adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni della presente legge;

b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, richiedendone l'intervento ai fini del loro adeguamento;

c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della legge medesima.

7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari:

a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali;

b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione;

c) all'estensione dell'intera area naturale protetta.

8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7, provvedendo all'invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati.

9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla giunta regionale, in forza della disposizione di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso» e successive modificazioni.

10. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge

risultino non ancora conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso», devono adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) entro due anni dalla data medesima.

11. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino conformi alle prescrizioni della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso», sono dispensati dagli interventi di adeguamento alle prescrizioni di cui alla presente legge.

12. All'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 da individuare, ai sensi del comma 8 e delle zone di protezione già individuate e confermate, ai sensi del comma 9, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3; per tali impianti non è ammessa la deroga di cui al comma 4 del medesimo art. 9.

13. Su richiesta degli osservatori di cui agli allegati A e B, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate all'anno, i sindaci dei comuni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 9.

Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

1. Ai fini di cui all'art. 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge la progettazione e l'esecuzione successiva degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo. Per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di realizzazione, è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto.

2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:


a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;

b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, come quelle al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle ad efficienza luminosa inferiore. È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lm/W;

c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq;

d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c).



4. È concessa deroga ai requisiti di cui al comma 2:

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata da specifica normativa statale;

f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:

1) in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;

2) ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;

3) gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2.250 lumen verso l'alto;

g) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità regolarmente autorizzate dai comuni;

h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.

9. Le modalità di illuminazione degli edifici devono essere conformi ai requisiti di cui al comma 2, lettera a), con spegnimento o riduzione della potenza d'illuminazione pari ad almeno il trenta per cento, entro le ventiquattro ore. Qualora l'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale non sia tecnicamente realizzabile secondo i requisiti di cui al comma 2, lettera a), è ammesso il ricorso a sistemi d'illuminazione dal basso verso l'alto, con una luminanza media mantenuta massima sulla superficie da illuminare pari a 1 cd/m² o ad un illuminamento medio fino a 15 lux. In tal caso i fasci di luce devono comunque essere contenuti all'interno della sagoma dell'edificio e, qualora la sagoma sia irregolare, il flusso diretto verso l'alto non intercettato dalla struttura non deve superare il dieci per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione.

10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paralucente atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni:

a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione nell'illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m² o per carreggiate con larghezza superiore ai 9 metri;

b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna dev'essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto.

Art. 10.

Contributi regionali

1. La Regione concede contributi ai comuni per la predisposizione dei PICIL.

2. La Regione concede contributi ai comuni per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alla presente legge e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.


3. Con provvedimento della giunta regionale da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, sono disposti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito, previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260,00 a euro 1.030,00 per punto luce, fermo restando l'obbligo all'adeguamento entro novanta giorni dall'irrogazione della sanzione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.

2. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è triplicato qualora la violazione sia compiuta all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 8, comma 3.



3. La Regione interviene in caso d'inosservanza della presente legge da parte delle province e dei comuni, promuovendo le azioni a tal fine opportune e disponendo con proprio provvedimento, l'esclusione degli enti inosservanti dall'erogazione dei contributi regionali di cui all'art. 10.

4. I proventi delle sanzioni erogate sono destinati dai comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12.

Disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti

1. L'adeguamento degli impianti esistenti ha luogo secondo le seguenti modalità:

a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'art. 9 sono sostituiti o modificati;

b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'art. 9 sono sostituiti o modificati;

c) salve le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, non rispondenti ai requisiti e criteri di cui all'art. 9, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.

2. I prioritari interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), sono eseguiti secondo i requisiti ed i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti, di cui all'art. 9.

3. Per l'adeguamento di cui al comma 1 e la bonifica di cui al comma 2, i soggetti privati possono procedere all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade o alla sostituzione delle lampade stesse, a condizione di assicurare caratteristiche finali omogenee a quelle previste dal presente articolo e dall'art. 9.

4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del cinquanta per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2009-2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 5, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'UPB U0111 «Interventi di tutela ambientale» viene incrementata di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.

2. Per gli esercizi successivi al 2011, gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie, con particolare riferimento al finanziamento di interventi che promuovano il risparmio energetico mediante l'adeguamento degli impianti con la sostituzione dei soli apparecchi e sorgenti obsolete, con analoghi a più elevata efficienza e potenze installata inferiore almeno del 3 per cento, riferita alla potenza nominale della sorgente.

Art. 14.

Norma di abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 giugno 1997, n. 22, «Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

09R0627

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2009, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione» e alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione»

1. All'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attività svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodomesti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.»

2. Il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi



2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'AR-PAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per tele-radiocomunicazioni e da elettrodotti.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.»

Art. 3.

Introduzione dell'art. 13-bis nella legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione», di modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 13-bis (Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517»). — 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Aziende ospedaliero-universitarie integrate). — 1. In attuazione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni possono essere costituite aziende ospedaliero-universitarie integrate.

2. Le modalità di costituzione, di attivazione, di organizzazione e di funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie integrate sono disciplinate dai protocolli d'intesa previsti dal decreto legislativo n. 517 del 1999 e successive modificazioni; in particolare, le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono formalmente costituite in seguito alla sottoscrizione dei protocolli attuativi, stipulati rispettivamente dai direttori generali delle aziende ospedaliere e dai rettori delle università, nonché alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del provvedimento della Giunta regionale che dà attuazione ai predetti protocolli. La giunta regionale adotta e pubblica nel BUR il provvedimento attuativo entro novanta giorni dalla sottoscrizione dei protocolli, decorso inutilmente tale termine le aziende ospedaliero-universitarie integrate sono automaticamente costituite.»

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. Qualora in conformità a quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 2, venga costituita l'azienda ospedaliero-universitaria integrata, l'azienda ospedaliera cessa di essere tale al fine di assumere la nuova configurazione giuridica di azienda ospedaliero-universitaria integrata e, di conseguenza, l'allegato B è automaticamente modificato in deroga alle procedure del presente articolo.»

2. In fase di prima applicazione, qualora siano stati già sottoscritti i protocolli attuativi di cui all'art. 4-bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 introdotto dalla presente legge, i novanta giorni per l'adozione e pubblicazione nel BUR del provvedimento della giunta regionale decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0110 «Prevenzione e protezione ambientale» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011, la cui dotazione viene aumentata con le risorse introitate nell'UPB di entrata E0045 «Altre sanzioni amministrative», ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 7 agosto 2009

GALAN

(Omissis)

09R0628

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
4 giugno 2009, n. 27/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23 marzo 2000, n. 42»).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 19 del 15 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e in particolare l'art. 158;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «L.R. 23 marzo 2000, n. 42»);


Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 26 febbraio 2009;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale»);

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2009, n. 246;

Visto il parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 6 maggio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 463;



Considerato quanto segue:

1. l'art. 49-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18/R/2001 fissava al 30 giugno 2009 il termine di adeguamento per la realizzazione di interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;

2. Tali interventi strutturali necessitano di adeguati investimenti e la coincidenza del termine originario con l'attuale periodo di crisi economica internazionale li renderebbe particolarmente gravosi per gli interessati. Si prevede pertanto un termine più ampio per la realizzazione degli interventi di adeguamento suddetti;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 49-bis del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Al comma 2 dell'art. 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo «Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42») le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 giugno 2009

MARTINI

09R0604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
5 giugno 2009, n. 28/R.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Preambolo

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l'art. 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009;

Visti i pareri delle strutture di cui all'art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura ope-

rativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212;

Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza commissione consiliare «Attività produttive» e dalla quinta commissione consiliare «Attività culturali e turismo» in data 23 aprile 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466;

Considerato quanto segue:

1. è necessario modificare il d.p.g.r. n. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l'erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione;

3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi;

4. è necessario tener conto dell'ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche;

5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell'offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali;

6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l'attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilità nei percorsi di vita e lavoro;

7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all'acquisizione di unità di competenze o qualificazioni professionali;

8. è necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l'emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard;

9. è necessario prevedere che tutte le attività formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazioni della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione;

si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). — 1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui l'art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.



2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. L'art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Certificazione dell'attività formativa*). — 1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.

2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.

3. La giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.

6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui l'art. 66 *ter*».

Art. 3.

Sostituzione della rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. La rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di sistema delle competenze».

Art. 4.

Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. Il Capo I del Titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Capo I

STANDARD REGIONALI PER IL RICONOSCIMENTO FORMALE DELLE COMPETENZE

Sezione I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66 (*Caratteristiche del sistema regionale delle competenze*). — 1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. La giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.

3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell'ottica di genere. L'eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo.

Art. 66-bis (*Articolazione degli standard*). — 1. Gli standard di cui all'art. 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:

a) delle figure professionali;

b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;

c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all'art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

Sezione II

REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Art. 66-ter (*Repertorio regionale delle figure professionali*). — 1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").

2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.

3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui l'art. 66-duodecies.

4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale.

Art. 66-quater (*Comitato tecnico*). — 1. La Giunta regionale provvede all'istituzione ed all'aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.

2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto:

a) un esperto designato dal direttore generale competente;

b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;

d) un esperto designato dalle Università di Firenze, Pisa e Siena d'intesa tra loro;

e) un esperto designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d'intesa fra loro;

g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.

3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.

4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.

Sezione III

RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 66-quinquies (*Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze*). — 1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;

b) validazione delle competenze che consente alle persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;

c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell'ambito di un percorso formativo attesta l'effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;



d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.

2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio.

Art. 66-sexies (*Descrizione delle competenze*). — 1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.

2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:

a) definizione consensuale tra l'interessato e l'operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);

b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;

c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale.

Art. 66-septies (*Validazione delle competenze*). — 1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.

2. Sulla base dell'esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:

a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;

b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;

c) il responsabile del processo di validazione.

3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:

a) partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;

b) sostenere l'esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione.

Art. 66-octies (*Dichiarazione degli apprendimenti*). — 1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell'ambito di:

a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l'attivazione di un processo di certificazione;

b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi.

Art. 66-nonies (*Certificazione delle competenze*). — 1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui l'art. 28, comma 4, della legge regionale n. 32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.

2. L'esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all'art. 66-decies.

3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:

a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;

b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;

c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 66-decies (*Commissione d'esame per la certificazione delle competenze*). — 1. La commissione d'esame per la certificazione delle competenze è nominata dall'ente di cui all'art. 66-nonies, comma 1, ed è composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;

b) due esperti di settore;

c) un componente designato dell'organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.

4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.

5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 66-undecies (*Indennità per i componenti della commissione d'esame*). — 1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero dei candidati;

b) numero di unità di competenze da certificare;

c) livello della qualifica.

2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;

b) dall'amministrazione competente qualora l'esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all'art. 66-septies.

Art. 66-duodecies (*Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze*). — 1. L'esito dell'esame per la certificazione delle competenze può essere di:

a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;


b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;

c) non idoneità.

2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).

3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.

4. La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004. (Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi).».



Art. 5.

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. La rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Progettazione e realizzazione di percorsi formativi».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. L'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Standard dei percorsi formativi). — 1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:

- a) alle diverse tipologie di percorsi;
- b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
- c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
- d) alla verifica dei requisiti di ingresso.

2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.»

Art. 7.

Inserimento degli articoli da 77-bis a 77-sexies nel d.p.g.r. n. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 sono inseriti i seguenti:

«Art. 77-bis (Tipologie di percorsi formativi). — 1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.

2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la giunta regionale definisce:

- a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
- b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
- c) la durata minima dei percorsi;
- d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
- e) i livelli professionali degli operatori;
- f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;
- g) la quota di formazione a distanza;
- h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

Art. 77-ter (Obiettivi di apprendimento). — 1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.

2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:

a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;

b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.

3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse.

Art. 77-quater (Articolazione e l'attività dei percorsi). — 1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2. Ciascuna unità formativa è identificata:

a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;

b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;

c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

Art. 77-quinquies (Verifica dei requisiti di ingresso). — 1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa.

Art. 77-sexies (Riconoscimento delle attività formative). — 1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui l'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.

2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, può essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui l'art. 31 della legge regionale n. 32/2002.»

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del d.p.g.r. n. 47/R/2003.

Art. 9.

Efficacia differita

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° luglio 2009, ad eccezione dell'art. 77-sexies del d.p.g.r. n. 47/R/2003, come inserito dal presente regolamento, che è immediatamente applicabile.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Tutte le attività formative le cui domande di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del termine di efficacia di cui l'art. 9 si concludono secondo la normativa previgente.

2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle credenziali professionali, di cui l'art. 66-decies comma 4 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle associazioni del settore interessato dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 giugno 2009

MARTINI

09R0605



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 12.

Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della produzione agricola regionale e contribuire al contenimento dei costi ambientali legati al trasporto delle merci, interviene per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

- a) incentiva l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici;
- b) promuove l'utilizzo dei prodotti delle aziende agricole regionali da parte delle imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita al pubblico;
- c) organizza e promuove campagne di informazione sui prodotti delle aziende agricole regionali.

Art. 2.

Utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva offerti da enti pubblici

1. I servizi di ristorazione collettiva offerti direttamente o tramite affidamento dalla Regione, dagli enti locali e dai rispettivi enti pubblici dipendenti nonché dagli istituti scolastici e prescolastici pubblici e dalle strutture sanitarie pubbliche devono garantire che nella preparazione dei pasti sia utilizzata una percentuale di prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio regionale non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

2. Negli appalti pubblici di servizi o di fornitura di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale in misura superiore alla percentuale di cui al comma 1.

3. Al fine di favorire l'informazione degli utenti, i gestori dei servizi di cui al presente articolo sono tenuti ad esporre, in modo adeguato, le informazioni sulla provenienza regionale dei prodotti agricoli utilizzati nella preparazione dei pasti somministrati.

4. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Promozione dei prodotti agricoli regionali nella somministrazione e vendita al pubblico

1. Alle imprese esercenti attività di somministrazione o di vendita al pubblico di alimenti e bevande operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territo-

rio regionale, viene concesso, al fine di pubblicizzarne l'attività, l'uso di un apposito logo regionale.

2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, la natura, la quantità e la qualità dei prodotti acquistati.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito promozionale regionale, da realizzare nell'ambito delle iniziative e degli eventi promozionali della Regione per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

4. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce:

a) il contenuto e le caratteristiche del logo di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio, di utilizzo e di revoca;

b) le modalità di realizzazione del circuito regionale promozionale di cui al comma 3.

Art. 4.

Iniziative regionali

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di valorizzazione dei prodotti agricoli regionali, organizza e promuove campagne di carattere divulgativo e promozionale dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e, in particolare:

a) assicura un'adeguata informazione ai consumatori sulla provenienza e le caratteristiche di tali prodotti;

b) informa sui vantaggi dell'acquisto dei prodotti medesimi, in termini di freschezza e qualità nonché di minor impatto ambientale, determinato dalla riduzione degli imballaggi e dei costi di trasporto.

Art. 5.

Compatibilità con la normativa comunitaria


1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, gli effetti della presente legge sono subordinati alla condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999 e decorrono dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione stessa, esplicita o implicita.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

09R0573



LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 13.

Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti con l'obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 2.

Definizione

1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all'atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.

Art. 3.

Condizioni per il recupero

1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché attingui o comunque annessi ad unità immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti condizioni:

a) l'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi;

b) l'altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio sovrastante ad esso, deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani, è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a 2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;

c) nei locali con soffitto a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16);

d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l'altezza media di cui alla lettera b), l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio;

e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera b) devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta;

f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla presente legge.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media di cui al comma 1, lettere b) e c) è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio e che siano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, previsti dalla normativa vigente, nonché le norme sismiche.

3. L'intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare.

4. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere all'obbligo di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l'intervento di recupero dei sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli interventi di recupero dei sottotetti realizzati in immobili per l'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà del comune o delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER).

6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l'intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è, altresì, subordinato all'obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l'obbligo di non alienarla per un periodo pari a cinque anni.

Art. 4.

Classificazione dell'intervento ed oneri concessori

1. L'intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi è classificato come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

2. L'intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento del contributo di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

3. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Art. 5.

Modalità d'intervento

1. L'intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.

2. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali, l'intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi può essere realizzato anche mediante l'apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell'edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.



Art. 6.

Sostenibilità energetica ambientale

1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere interventi di isolamento termico nonché, in conformità agli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili.

Art. 7.

Esclusioni e deroghe

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone territoriali omogenee «A» di cui dall'art. 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono disporre motivatamente l'esclusione, totale o parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonché di determinate tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.

3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla presente legge, è consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.

4. L'intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

09R0574

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n. 14.

Disposizioni in materia di personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 21 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di personale

1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell'attività gestionale, è fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) e successive modifiche, purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell'espletamento delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria già rivestita, purché formalmente attribuite.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 aprile 2009

MARRAZZO

09R0575

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 1 2 3 *

€ 2,00

